

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 40/17/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su richiesta delle parti, ed anche allo scopo di instaurare il litisconsorzio necessario tra la Società ed i soci, al ricorso della Società si riuniscono i ricorsi di tutti i soci, ai quali è stato accertato un maggior reddito di partecipazione, scaturito da quello accertato alla Società. La Società CIEMME di Ca. Ma. e C. SNC, in persona del legale rappresentante ricorre avverso l'Avviso di Accertamento n° R1U020201877 emesso dell'Agenzia delle entrate di Milano 6 per imposta IRPEF-IRAP e IVA ed un valore della lite relativo ad un maggior reddito accertato di euro 351.641,00. Anno di imposta 2004. Tutti i soci hanno singolarmente impugnato l'avviso di accertamento emesso nei loro confronti, a rettifica del reddito di partecipazione scaturito da quello accertato alla Società. I motivi di ricorso dei soci, si rifanno sostanzialmente ai motivi dedotti dalla Società.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attività svolta dalla ricorrente è «servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere». La Società riceve un questionario dell'Agenzia Entrate, col quale viene invitata a produrre la documentazione necessaria; in relazione ad una presunta cessione di azienda realizzata nel 2004. Risponde tempestivamente al questionario, con la precisazione che si tratta di fitto di azienda e non di cessione di azienda, allegando il relativo contratto di fitto. Successivamente l'Ufficio emette l'impugnato avviso di accertamento e ridetermina il reddito di impresa sulla mera ed esclusiva applicazione degli «Studi di Settore», senza dare alcun riscontro che potesse confermare la semplice presunzione di maggiori ricavi. L'Ufficio legittima l'accertamento, a causa della insufficiente produzione di documenti relativamente al questionario. Dal canto suo la ricorrente ha risposto ad un questionario errato, rivolto ad esaminare una «presunta cessione di azienda» e non invece un effettivo fitto di azienda. Infatti ha allegato il contratto di fitto e non si è mai rifiutata specificamente di esibire alcuna documentazione. I motivi del ricorso, ribaditi anche nelle memorie illustrative, sostanzialmente sono i seguenti.

- A) Non è stato eseguito alcun contraddittorio tra le parti. Per l'Ufficio l'accertamento scaturisce dalla «inadeguata» risposta ad un questionario errato.
- B) Carenza di motivazione. Accertamento basato unicamente sulle risultanze degli Studi di Settore.
- C) Carenza di motivazione. Mancato invito al contraddittorio preventivo.
- D) Illegittima sottoscrizione dell'atto di accertamento (non del capo ufficio). Violazione dell'art. 42 DPR 600/73.
- E) Errore materiale in sede di applicazione e calcolo dello studio di settore.

L'Ufficio nelle sue controdeduzioni, respinge i vari motivi del ricorso, ma non menziona affatto la questione del mancato invito al contraddittorio preventivo. Il Collegio accoglie i ricorsi riuniti. Preliminarmente riconosce alla ricorrente il diritto di essere invitata al contraddittorio e censura l'Ufficio per non averlo concesso. La sentenza delle S.U. della Cassazione n°26635/2009, recita che il contraddittorio con contribuente è da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento.

Anche la Circ. n° 19/E del 14/04/2010 dell'Agenzia delle Entrate, con riferimento alla suddetta sentenza n°26635 della Cassazione, ribadisce che la centralità del contraddittorio è stata più volte sottolineata nelle recenti Circolari n°31 del 22/05/2007 e n°38 del 12/06/2007; n°5/E del 2008 e n°21/E del 07/06/2004. L'Ufficio ha l'obbligo di invitare il contribuente, a fornire in contraddittorio, i propri chiarimenti. La mancata attivazione del

contraddittorio, rende viziati gli avvisi di accertamento, basati sugli studi di settore. Tutte le altre questioni poste dai ricorrenti, sono assorbite, dall'accoglimento della illegittimità dell'accertamento per l'omessa richiesta di contraddittorio da parte dell'Ufficio. La peculiarità e complessità della materia, giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.